Conto corrente con la Posta

Anno 77º — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 899.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo comma dell'art. 6, le parole: « direttore generale per la colonizzazione », sono sostituite con le altre: « direttore generale per l'Africa Orientale », e alla penultima riga la parola: « o », è sostituita dalla parola: « e ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. **900**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico — È convertito in legge il R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. **901**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica la disposizione contenuta nell'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. **902**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica in Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica in Monfalcone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. **903**.

Costituzione di un nuovo Circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di riordinare il servizio di assistenza ospedaliera nei confronti dei poveri di Cassano d'Adda e degli altri Comuni viciniori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I comuni di Cassano d'Adda, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Vaprio d'Adda, Inzago, e Trucazzano sono distaccati rispettivamente dai Circoli ospedalieri di Treviglio, Gorgonzola e Melzo, e costituiscono un nuovo Circolo ospedaliero con capoluogo in Cassano d'Adda.

Con decreto del Ministero dell'interno, sarà provveduto, tra gli enti interessati, alle ripartizioni patrimoniali necessarie per l'attuazione della riforma.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **904**.

Approvazione della convenzione per la concessione ed esercizio alla « Società Anonima Funivia del Terminillo » della funicolare aerea da Pian dei Valli (Rieti) al Monte Terminilluccio (nel gruppo del Terminillo).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Sentita la Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 15 aprile 1936-XIV fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dell'Amministrazione governativa ed il legale rappresentante della « Società Anonima Funivia del Terminillo » per la concessione — senza sussidio dello Stato — alla medesima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone dal Pian dei Valli (Rieti) al Monte Terminiluccio (nel gruppo del Terminillo).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **905**.

Devoluzione alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio del patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle cinque Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1385, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita;

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti attività commerciali varie e da studi professionali;

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti alberghi e pubblici esercizi;

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei lavoranti panettieri, pasticcieri ed affini;

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da barbieri, parrucchieri ed affini;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto complessivo di L. 566.047 risultante, come appresso specificato, dalla liquidazione delle cinque Federazioni nazionali sopra indicate, è devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio:

Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di depositi e vendite.	L. 180.906,26
Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti attività commerciali varie e da studi professionali	» 103.681,49
Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti alberghi e pubblici esercizi . . .	» 131.566,02
Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei lavoranti panettieri, pasticcieri ed affini.	» 77.248,12
Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da barbieri, parrucchieri ed affini	» 72.645,11
Totale . . .	L. 566.047 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 906.

Erezione in ente morale della Fondazione borsa di studio « Elena Barbiero », in Padova.

N. 906. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione borsa di studio « Elena Barbiero », in Padova, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 907.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile comunale con sede in Alnè, frazione di Vidor (Treviso).

N. 907. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile comunale con sede in Alnè, frazione del comune di Vidor, da intitolarsi Asilo infantile comunale di Vidor, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 908.

Autorizzazione alla Regia Soprintendenza all'Arte medioevale e moderna di Venezia ad accettare un legato.

N. 908. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione del legato di L. 20.000 disposto dal signor Molonaro (o Molomaro) Tommaso fu Angelo, a favore della Regia Soprintendenza all'Arte medioevale e moderna di Venezia, con l'obbligo di destinare la somma stessa al restauro di quella Basilica dei Frari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 aprile 1936-XIV, n. 909.

Approvazione del nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).

N. 909. R. decreto 23 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio in Lugo (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 6 aprile 1936-XIV, n. 910.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 910. R. decreto 6 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. S. Leo - Confraternita del SS.mo Sacramento in Castello di Montemaggio.
2. S. Leo - Confraternita della Immacolata Concezione e di San Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 maggio 1936-XIV.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 11 novembre 1926-V, n. 1936, che apporta riforme alle statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro, per l'esercizio 1936-XIV, è costituito come appresso:

Bruzzesi comm. rag. Nino, direttore capo di ragioneria nelle Ragionerie centrali, membro designato dal Ministero delle finanze;

Roselli comm. dott. Ugo, direttore capo della Divisione I della Direzione generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni, membro designato dal Ministero delle corporazioni;

Cau comm. dott. Giammaria, direttore capo della Divisione I della Direzione generale del lavoro previdenza ed assistenza del Ministero delle corporazioni, membro designato dal Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1936-XIV.

Approvazione del piano di riparto attivo della liquidazione del Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il decreto Reale 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino;

Veduto il decreto Ministeriale 20 aprile 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo fra i soci;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1935 i liquidatori con relazione 4 febbraio 1936 hanno chiesto di essere autorizzati ad effettuare a favore dei soci un primo riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 350.000, eseguendo la ripartizione — in deroga alle norme statutarie — e cioè in misura proporzionale ai contributi corrisposti da ciascuna Ditta associata nell'anno 1933;

Considerato che il sistema di riparto attivo proposto dai liquidatori è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo, già approvati da questo Ministero col citato decreto 29 aprile 1934;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° È approvato il piano di riparto attivo per la somma di lire 350.000 proposto con relazione 4 febbraio 1936 dalla liquidazione del Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1935;

2° In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 41 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928, i liquidatori sono autorizzati ad effettuare il riparto stesso col sistema da loro proposto nella su indicata relazione 4 febbraio 1936, e cioè proporzionalmente ai contributi ordinari versati da ciascun socio nell'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1936-XIV.
Nomina del sig. Sacerdoti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda relativa alla nomina del sig. Sacerdoti Mario fu Alessandro a rappresentante alle grida del sig. Pullè Roberto fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto il relativo atto di procura in data 22 febbraio 1936-XIV, per notar Ferrario Cesare Augusto di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Sacerdoti Mario fu Alessandro è nominato rappresentante alle grida del sig. Pullè Roberto fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1936-XIV.
Revoca del sig. Croce Angelo dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1933-XI, n. 5972, con il quale il sig. Croce Angelo fu Giacomo venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 23 aprile 1936-XIV per notar Cassinis Carlo di Torino, col quale il succitato sig. Croce ha rinunziato al mandato conferitogli dal predetto sig. Giovaninetti;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Croce Angelo fu Giacomo a rappresentante alle grida del sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1341)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 21 maggio corrente, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria ».

(1363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 maggio 1936-XIV - N. 117.

S. U. A. (Dollaro)	12,73	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,33	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2438
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	77,25
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,35
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,70
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim 3,50 % 1934	76,90
Cecoslovacchia (Corona)	52,77	Obbl. Venezie 3,50 %	87,825
Danimarca (Corona)	2,83	Buoni nov 5 % Scad. 1940	98,675
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id id. 5 % Id. 1941	98,85
Grecia (Dracma)	11,50	Id id. 4 % Id. 15-2-43	88,375
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id 4 % Id. 15-12-43	88,425
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id. 5 % Id 1944	94,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1936-XIV - N. 118.

S. U. A. (Dollaro)	12,74	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,36	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,52	Rendita 3,50 % (1906)	77,20
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,475
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,275
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim 3,50 % 1934	76,825
Cecoslovacchia (Corona)	52,77	Obbl. Venezie 3,50 %	87,65
Danimarca (Corona)	2,8325	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	98,80
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id. 1941	98,875
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % Id. 15-2-43	88,30
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	88,30
Norvegia (Corona)	3,1675	[illegible] 5 % [illegible]	93,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1936-XIV - N. 119.

S. U. A. (Dollaro)	12,735	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,38	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,25	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,52	Rendita 3,50 % (1906)	77,25
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,60
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	54,425
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,825
Cecoslovacchia (Corona)	52,77	Obbl. Venezie 3,50 %	87,65
Danimarca (Corona)	2,8325	Buoni nov 5 % Scad. 1940	98,875
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id id 5 % Id. 1941	98,975
Grecia (Dracma)	11,50	Id id 4 % Id. 15-2-43	88,275
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id 4 % Id. 15-12-43	88,275
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id 5 % Id 1944	93,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 125.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Piacenza — Intestazione: Guglielmetti-Oliva Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 buono del tesoro — Capitale L. 1000 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 Mod. 168-T — Data omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Tempini dott. Luigi fu Egidio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 3,50 % — Capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 2 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Parlato Francesco per conto di Giordano Antonino — Titoli del Debito pubblico: debito comuni di Sicilia 2 — Rendita L. 92,48, 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria pro-

vinciale di Verona — Intestazione: Poggiani Scipione di Virgilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: consolidato 5 % — Capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1213)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per l'Eritrea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587 e il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina per il posto di ispettore della Sanità pubblica per la Colonia Eritrea;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga delle norme vigenti per la assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, n. 1450, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1935, reg. 13 Colonie, foglio 176, con il quale sono stati revocati i concorsi per i posti di ispettore della Sanità pubblica in Eritrea ed in Somalia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere di urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per l'Eritrea.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre l'indennità di servizio attivo di lire 5200, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre un'indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuto la nomina al posto messo a concorso, sarà iscritto al grado 7° della tabella del contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previsto dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

1° di non aver superato l'età di 40 anni alla data del presente decreto, salvo l'aumento di cinque anni stabilito per gli ex combattenti;

2° di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della medicina e della chirurgia in una delle Regie università del Regno da non meno di sei anni.

I candidati debbono inoltre dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di medico provinciale aggiunto o di assistente medico dell'Amministrazione provinciale del Regno;

b) aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di direttore, aiuto o assistente in laboratori d'igiene e profilassi;

c) aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di ufficiale sanitario comunale, ai sensi del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266;

d) aver conseguito il titolo di specializzazione in igiene a norma delle disposizioni in vigore;

e) aver coperto il posto di aiuto o assistente in un R. Istituto d'Igiene;

f) aver conseguito la docenza in igiene o in batteriologia o in epidemiologia o in legislazione sanitaria;

g) aver prestato servizio in una delle colonie italiane per non meno di cinque anni alle dipendenze dell'Amministrazione coloniale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dall'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 6 anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali, possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro 60 giorni della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a

quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12 in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale.

L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che crederà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8 e il certificato d'iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, redatto in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa nazionale e per i partecipanti alla Marcia su Roma, il certificato di iscrizione al Partito dovrà riportare anche gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli, ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 o di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, ed impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, i titoli di servizio, i titoli scientifici e le pubblicazioni relative alle discipline igieniche, che egli crederà produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E' in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo e insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — Il concorso è giudicato da una Commissione esaminatrice presieduta da un Segretario generale di Colonia e costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di cui uno di grado non inferiore al 6° e uno di grado non inferiore al 7°; dall'Ispettore generale della Sanità pubblica delle Colonie, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno designato dal Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°, da tre docenti della Facoltà di medicina e di chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali due docenti di igiene generale, ed uno di clinica e di patologia delle malattie tropicali, oppure di clinica medica o di patologia speciale medica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione si riunisce in Roma presso il Ministero delle colonie.

Art. 13. — Gli esami vertono sulle materie indicate nel seguente art. 14.

Ogni commissario dispone di 20 punti nel giudizio dei titoli, di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, di 10 punti per la prova pratica e di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi agli esami i concorrenti che non abbiano riportato una votazione corrispondente almeno a sette decimi nel giudizio dei titoli.

Non può essere riconosciuto idoneo il candidato che abbia conseguito nel complesso delle prove scritta, pratica ed orale, meno di sette decimi dei punti, e meno di sei decimi in una delle prove stesse.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione, dopo osservate le disposizioni contenute nei due commi che precedono, aggiungerà un decimo ai punti riportati complessivamente da ciascuno dei candidati che siano muniti del titolo di libera docenza in igiene.

Art. 14. — Gli esami constano di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) la etiologia, epidemiologia, patologia, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare proprie dei paesi tropicali e subtropicali;

b) la igiene coloniale e l'ordinamento dei servizi igienici-sanitari ed assistenziali nelle Colonie italiane.

La prova pratica consiste nell'esame clinico di un infermo, per il quale in apposita relazione scritta devono essere illustrati i sintomi e formulata la diagnosi.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) sull'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, sulla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani, e sulla statistica demografica;

b) sui principali ordinamenti coloniali italiani (leggi organiche e ordinamento amministrativo-contabile).

Art. 15. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà a suo giudizio insindacabile o aprire un altro concorso, o procedere alla nomina del candidato giudicato idoneo, che segue in graduatoria immediatamente il concorrente rinunciatario.

Art. 16. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso o alla nomina di un altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente articolo 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA

(1360)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per la Somalia Italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con Regio decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina per il posto di ispettore di Sanità pubblica per la Somalia italiana;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per la assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, n. 1450, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1935, reg. 13 Colonie, foglio 176, con il quale sono stati revocati i concorsi per i posti di ispettore della Sanità pubblica in Eritrea ed in Somalia.

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere di urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per la Somalia Italiana.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altro ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre un'indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto messo a concorso sarà iscritto al grado 7º della tabella del contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

1º di non aver superato l'età di 40 anni alla data del presente decreto, salvo l'aumento di cinque anni stabilito per gli ex combattenti;

2º di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della medicina e della chirurgia in una delle Regie università del Regno da non meno di sei anni.

I candidati debbono inoltre dimostrare, in base a documenti, di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di medico provinciale aggiunto o di assistente medico nell'Amministrazione provinciale del Regno;

b) di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di direttore, aiuto od assistente in laboratori di igiene e profilassi;

c) di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di ufficiale sanitario comunale ai sensi del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266;

d) aver conseguito il titolo di specializzazione in igiene a norma delle disposizioni in vigore;

e) aver coperto il posto di aiuto o di assistente in un Regio istituto di igiene;

f) aver conseguito la docenza in igiene o in batteriologia o in epidemiologia o in legislazione sanitaria.

g) aver prestato servizio in una delle colonie italiane per non meno di cinque anni alle dipendenze dell'Amministrazione coloniale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per evento verificatosi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dall'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma .

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali e nelle infermerie coloniali, possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da lasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale.

L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che crederà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera c) del presente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al P. N. F., redatto in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal Segretario federale o dal Segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa nazionale e per i partecipanti alla Marcia su Roma, il certificato dovrà riportare anche gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani all'estero, il certificato di iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P. N. F., nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 o di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, i titoli di servizio, i titoli scientifici e le pubblicazioni relative alle discipline igieniche, che egli crederà produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco di due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — Il concorso è giudicato da una Commissione esaminatrice presieduta da un segretario generale di colonia, e costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di cui uno di grado non inferiore al 6° e uno di grado non inferiore al 7°, dall'ispettore generale della Sanità pubblica nelle colonie, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno designato dal Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°, da tre docenti della facoltà di medicina e di chirurgia di una Università del Regno, dei quali, due docenti di igiene generale, e uno di clinica e di patologia delle malattie tropicali oppure di clinica medica oppure di patologia speciale medica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione si riunisce in Roma presso il Ministero delle colonie.

Art. 13. — Gli esami vertono sulle materie indicate nel seguente art. 14.

Ogni commissario dispone di 20 punti nel giudizio dei titoli, di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, di 10 punti per la prova pratica e di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi agli esami i concorrenti che non abbiano riportato una votazione corrispondente almeno a 7 decimi nel giudizio dei titoli.

Non può essere riconosciuto idoneo il candidato che abbia conseguito nel complesso delle prove scritte, pratica e orale, meno dei 7 decimi dei punti, e meno di 6 decimi in una delle prove stesse.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai fini della formazione della graduatoria, la commissione, dopo osservate le disposizioni contenute nei due commi che precedono, aggiungerà un decimo ai punti riportati complessivamente da ciascuno dei candidati, che siano muniti del titolo di libera docenza in igiene.

Art. 14. — Gli esami constano di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) la etiologia, epidemiologia, patologia, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare proprie dei paesi tropicali e subtropicali;

b) la igiene coloniale e l'ordinamento dei servizi igienico-sanitari e assistenziali nelle Colonie italiane.

La prova pratica consiste nell'esame clinico di un infermo per il quale in apposita relazione scritta devono essere illustrati i sintomi e formulata la diagnosi.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) sull'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, sulla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani, e sulla statistica demografica;

b) sui principali ordinamenti coloniali italiani (leggi organiche e ordinamento amministrativo-contabile).

Art. 15. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile o aprire altro concorso, o procedere alla nomina del candidato giudicato idoneo, che segue in graduatoria immediatamente il concorrente rinunciatario.

Art. 16. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie:* LESSONA.

(1361)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.